



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112 del Reg.	Oggetto: Approvazione contributo in favore dell'A.S.D. Campora Calcio.
Data 09.06.2015	

L'anno Duemilaquindici il giorno 09 del mese di GIUGNO alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	06	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. Istruzione avente ad oggetto: *Approvazione contributo in favore dell'A.S.D. Campora Calcio.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. Istruzione avente ad oggetto: *Approvazione contributo in favore dell'A.S.D. Campora Calcio.*
- ALLEGARE alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata, unanime votazione.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.S.D. CAMPORA CALCIO
Proponente:	L'ASSESSORE AL TURISMO
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto	G.B. MORELLI
Data <u>09/06/2015</u>	

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: ... FAVOREVOLE ... Data <u>09/06/2015</u> Dott.ssa Anna Concetta Trafficante
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>09/06/2015</u> Il Responsabile:
--	--

Intervento <u>160305</u> Capitolo <u>4060</u> / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>09/06/2015</u> Il Responsabile: Dr.
---	---

Data e ora della seduta 09/06/2015 ore 20:30 Determinazione **SI APPROVA LA PROPOSTA**

SABATINO	MORELLI	TEMPO	CANNATA	RUBINO	PATI		

Deliberazione	Presenti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuti	Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
n° <u>112</u>	n° <u>6</u>	n° <u>6</u>	n° <u>0</u>	n° <u>0</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>

Rimettere copia a:	 Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI
1)	
2)	

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

CHE nel comune di Amantea opera da moltissimi anni l'Associazione Sportiva Dilettantistica Campora Calcio impegnata sia nell'attività agonistica, svolta comunque a livello dilettantistico, sia in attività di educazione allo sport calcio svolta con i giovani che partecipano numerosi a tali attività e che, comunque, rappresenta un motivo di vanto e orgoglio per la città anche considerati i successi riportati nella conclusione stagione sportiva;

CHE trattasi di associazione operante senza scopo di lucro che contribuisce alla diffusione della cultura sportiva tra i giovani, ruolo importante in un contesto sociale come quello della frazione Campora San Giovanni, carente di luoghi e occasioni che favoriscono la crescita agonistica e la positiva socialità giovanile;

CHE le associazioni come quella in argomento, sono disciplinate da un apposito impianto normativo che ne specifica la natura e l'ambito di intervento esaltando il ruolo sociale e democratico di detti enti all'interno di un quadro che promuove la partecipazione dei cittadini associati alle funzioni pubbliche secondo il principio di sussidiarietà sancito anche dalla Carta Costituzionale;

CHE la medesima associazione, nell'ambito delle attività svolte in favore dei giovani (scuola calcio e iniziative varie con ragazzi) si è resa disponibile ad accogliere, gratuitamente i bambini appartenenti a nuclei familiari socialmente svantaggiati, bambini e ragazzi diversamente abili che saranno segnalati dai Servizi Sociali del Comune affinché gli stessi possano fruire sia dell'insegnamento propriamente sportivo del gioco calcio, sia di momenti di socializzazione e aggregazione e sano impiego del tempo libero costituendo in tal modo occasione di prevenzione e possibile recupero di svantaggio sociale;

CHE l'A.S. D. Campora Calcio, con nota a firma del presidente ha richiesto a questo ente un contributo economico per far fronte alle spese sostenute, e documentate, che si allegano alla presente;

CHE la suddetta associazione deve sostenere spese gestionali notevoli considerato che la stessa attende alla manutenzione ordinaria e quindi al perfetto mantenimento dell'impianto sportivo (stadio comunale della frazione Campora S. Giovanni) assicurandone l'efficiente funzionamento a beneficio dell'intera comunità e che le entrate ricavate dall'associazione (biglietti di ingresso allo stadio ecc.) non sono sicuramente sufficienti per coprire i costi onerosi di mantenimento dell'intera attività e, pertanto, il Comune intende disporre in suo favore la concessione di contributi economici;

CHE il regolamento comunale approvato con delibera n. 24 adottata dal Consiglio Comunale in data 21.06.2010 prevede la concessione di benefici economici, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, ad Enti ed Associazioni la cui attività risulti di particolare interesse per la collettività;

CHE la spesa derivante dalla concessione del contributo economico in favore dell'associazione "A.S.D. Campora Calcio", per le motivazioni sopra esplicitate, trova copertura sull'intervento n. 1060305 del redigendo bilancio comunale esercizio 2015;

EVIDENZIATO

CHE alla pratica sportiva è riconosciuta una importante funzione nella prevenzione alla salute, nel favorire il benessere psico-fisico per tutte le fasce d'età dei cittadini, nel miglioramento di qualità della vita;

CHE lo sport svolge una positiva funzione sociale in quanto attività altamente educativa ai valori di aggregazione, socializzazione, solidarietà, tolleranza, accettazione e rispetto delle diversità, autodisciplina, impegno, sacrificio e lavoro quotidiano necessari per il raggiungimento degli obiettivi in campo sportivo che favoriscono la sana crescita dei giovani e la propensione ad affrontare con tali valori tutte le altre situazioni di vita;

CHE la promozione delle attività sportive, per le suddette motivazioni è un obiettivo da perseguire come fine istituzionale ponendosi come componente importante di un sistema educativo di cui l'Ente fa parte e che è meritevole di contribuzione in quanto attiene ad un'attività rientrante nelle competenze di questo Ente esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi;

CHE rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni e comitati in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;

CHE le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale includono la tutela, la salvaguardia e la promozione di manifestazioni e iniziative finalizzate alla valorizzazione dello sport di questo territorio;

CHE l'associazione in parola svolge attività tese a favorire un sano impiego del tempo libero, l'aggregazione sociale tra varie fasce d'età unite dal comune entusiasmo verso il gioco calcio e, di conseguenza, un processo di socializzazione e di promozione di sani valori soprattutto tra i giovani, assicurando anche la fruizione di momenti di svago e divertimento sia dei giovani che frequentano la scuola calcio e delle rispettive famiglie, sia di quanti cittadini assistono allo svolgimento degli allenamenti e delle partite di campionato;

RILEVATO che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della collettività (ex art. 118 della Costituzione) caratterizzate dall'esercizio di attività propria dell'ente in forma sussidiaria esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

DATO ATTO che le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell'ambito dei programmi socio-economici locali e che pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010;

VISTO :

- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale dispone “ *spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.* ”;
- *l'art. 2 dello Statuto Comunale che recita testualmente* “ Il Comune di Amantea, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità Amanteana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. ”;
- La delibera del Consiglio Comunale n. n. 24 del 21.06.2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati”;

RITENUTO che la spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientri nel divieto di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 atteso che in nessun modo può essere considerata sponsorizzazione in quanto il beneficiario del contributo non veicola l'immagine di questo comune e non sussistono rapporti di obbligazione reciproca tra l'Ente donante e l'associazione che riceve il contributo, ma la sola espressione dell'attività dell'ente a sostegno dell'associazionismo nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, configurandosi come semplice contribuzione ad iniziative di un soggetto terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

ATTESO che il Responsabile del settore finanziario nell'esprimere il parere di regolarità contabile attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con le norme di cui alla vigente legislazione sul contenimento della spesa degli Enti Locali;

RITENUTO doversi accogliere l'istanza del presidente della “A.S.D. Campora Calcio” assicurando il sostegno economico di questo ente attraverso l'assegnazione di un contributo

economico di €. 1.354,00 da intendersi come anticipo sull'intera quota di contribuzione che si intende concedere, stante la mancata approvazione del bilancio comunale 2015, che può essere liquidato ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione della presente proposta, considerato che la medesima associazione ha presentato un rendiconto di spese, che si allega alla presente;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione

a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

1)LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;

2)DI ASSEGNARE e contestualmente liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo economico in favore dell' A.S.D. Campora Calcio di €. 1.354,00

3)DI DARE ATTO :

CHE per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientra nel divieto di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, atteso che in nessun modo può essere considerata sponsorizzazione in quanto il beneficiario del contributo non veicola l'immagine di questo comune e non sussistono rapporti di obbligazione reciproca tra l'Ente donante e l'associazione che riceve il contributo, ma la sola espressione dell'attività dell'ente a sostegno dell'associazionismo nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, configurandosi come semplice contribuzione ad iniziative di soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

CHE si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

4)DARE ATTO che la spesa trova imputazione sull'intervento n. 1060305 Capitolo 2056 del redigendo bilancio di previsione 2015.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°388/2015) a partire dal **10.06.2015** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **9380** del **10.06.2015**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott. Mario ALOE**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **10.06.2015**.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario ALOE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10.06.2015** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

↑ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE